



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 84 | 19/07/2024 | 17 | 6 |

Oggetto:

Autorizzazione Unica per l'impianto di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 152/2006, per il recupero di rifiuti liquidi, tramite la tecnologia Plasma - Arc - Flow (arco elettrico sommerso). Ditta AIRMEC S.R.L. con sede legale in via Stazione, zona industriale snc, Tufo (AV) e sede operativa in Ponte Valentino, zona ASI Benevento (BN).

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- b. l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;

RILEVATO CHE:

- a. con nota acquisita al prot.n. 28543 del 17.01.2024, il sig. Mazzariello Francesco ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società AIRMEC S.R.L. con sede legale in via Stazione, zona industriale snc - Tufo (AV) e sede operativa in Ponte Valentino - zona ASI Benevento (BN) ha presentato istanza volta a ottenere l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 211 del D.lgs. 152/2006, per un impianto di ricerca e sperimentazione per il recupero di rifiuti liquidi, tramite la tecnologia Plasma – Arc – Flow (arco elettrico sommerso);
- b. in data 27.02.2024, indetta e convocata con nota prot.n. 5013 del 29/01/2024, si è tenuta la prima seduta della CdS a cui hanno partecipato la ditta, il Comando Prov.le dei VVF, la Provincia, l’ASL di Benevento. Non erano presenti rappresentanti dell’Arpac, del Consorzio ASI, dell’ATO Rifiuti, dell’Autorità di Bacino e del Comune di Benevento.

In tale sede, il Presidente della CdS ha richiesto di integrare la relazione tecnica generale con riferimento alla verifica dei presupposti per cui l’intervento è stato inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 211 de TUA. In particolare, ha chiesto di fornire dettagli specifici affinché l’intervento possa inquadrarsi come una iniziativa di “ricerca e sperimentazione” legata anche ad eventuale protocollo con Università, come ipotizzato dai rappresentanti della ditta. Ha richiesto di specificare la coerenza dell’intervento con i presupposti di cui all’art. 211, in particolare con riferimento alla capacità massima giornaliera e annuale, all’assenza di un utile economico, ecc. nonché di dettagliare in relazione le diverse ipotesi di EoW.

È stata data lettura del parere dell’Arpac prot. n. 13159/2024, acquisito al protocollo regionale al n. 101764 del 27.02.2024 con cui ha richiesto chiarimenti ed integrazioni documentali.

E’ stata data lettura della nota prot.n. 1792 del 19.02.2024, acquisita al prot.n. 88037 del 19.02.202, con cui il Comando Prov. le dei VVF ha richiesto le seguenti integrazioni: Relazione tecnica ed elaborati grafici redatti conformemente al D.M. 07.07.2023; Valutazione di rischio da condursi secondo le modalità di cui all’allegato I del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012; Valutazione rischio connesso alla formazione di atmosfere potenzialmente esplosive corredata da elaborato grafico con indicazione delle zone ATEX; Specifica degli impianti di protezione conformemente al D.M. 20/12/12: Impianto di spegnimento UN 10779, 12845, 11292; IRAI (impianti di rilevazione e allarme incendi).

La Provincia di Benevento ha chiesto di chiarire la potenzialità massima dell’impianto alla luce dell’art. 211 che impone di non superare un quantitativo di 5 ton/ gg in quanto dalle tabelle riportate in relazione non si evinceva chiaramente il quantitativo totale giornaliero. Inoltre, alla luce di quanto riportato a pag. 29 della relazione tecnica, relativamente alla potenzialità della macchina impiegata (7 ton /h) ha chiesto di chiarire la durata temporale di impiego giornaliero della stessa.

L’ ASL di Benevento, in riferimento al Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023, ha chiesto di prevedere l’adozione delle misure di contenimento delle eventuali emissioni odorigene diffuse.

La CdS è stata aggiornata in attesa della trasmissione della documentazione integrativa da parte della ditta;

- c. con nota acquisita al protocollo regionale n. 167349 del 03.04.2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS;
- d. in data 24.04.2024 si è tenuta la seconda seduta della CdS a cui hanno partecipato la ditta, la Provincia di Benevento, il Comando Prov.le dei VVF, l’Asl di Benevento. In tale sede è stata data lettura del parere Arpac prot.n. 25582/2024 acquisito al protocollo regionale al n. 205516 del 23.04.2024 con cui ha espresso parere favorevole per le componenti acqua e rifiuti e ha richiesto integrazioni per la componente aria. È stata data lettura della nota prot.n. 9470 del 25.03.2024, acquisita al prot.n. 155421 del 26.03.2024 con cui l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha comunicato di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in merito all’intervento proposto. È stata data lettura della nota acquisita al protocollo regionale al n. 197860 del 18.04.2024 con cui la ditta ha riscontrato la richiesta di chiarimenti dell’Asl. Agli atti della CdS, inoltre, è stata acquisita la seguente documentazione:
 - Comunicazione Multiservice ASI prot. 72 del 23.04.2024 di concessione deroghe allo scarico in rete fognaria nera;

- Comunicazione Multiservice ASI prot. 75 del 23.04.2024 di autorizzazione dello scarico in rete fognaria nera le deroghe previste nell'istanza;
- Nota Gesesa S.p.a prot. LM/bf/10825/24 del 11.04.2024.

Il rappresentante del Comando Prov.le dei VVF ha espresso parere favorevole a condizione di contestualizzare la GSA (Gestione Sicurezza Antincendio) in esercizio e emergenza riportando tutte le procedure di sicurezza, procedure di evacuazione addetti antincendio. La Provincia di Benevento ha espresso parere favorevole. L'ASL di Benevento si è riservata di esprimere il parere di competenza ad avvenuta acquisizione delle integrazioni richieste dall'Arpac. La CdS è stata aggiornata in attesa della trasmissione della documentazione integrativa da parte della ditta.

- e. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 275618 del 04.06.2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall'Arpac;
- f. in data 03.07.2024 si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria, in cui erano presenti la ditta e il Comando Prov. le dei VVF. Non erano presenti i rappresentanti dell'Arpac, della Provincia di Benevento, dell'ASL, del Consorzio ASI, dell'ATO Rifiuti, dell'Autorità di Bacino, e del Comune di Benevento.

In tale sede è stata data lettura della nota prot.n. 40812 del 28.06.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 320479 in pari data con cui l'Arpac ha espresso favorevole con prescrizioni anche per la componente aria.

È stata data altresì lettura della nota prot.n. 68456 del 26.06.2024 acquisita al protocollo regionale al n. 316945 del 26.06.2024 con cui l'ASL di Benevento *“esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di competenza e relativi all'impatto sulla salute pubblica tanto fermo rimanendo il rispetto delle eventuali indicazioni tecniche dettate dall'Arpac e dagli altri Enti competenti.”*

La ditta, così come rappresentata, ha dichiarato che: *“il percorso sperimentale, a valle di valutazione interna delle potenzialità del processo, attiverà, nella forma più idonea, a titolo di esempio convenzione, protocollo ecc..., collaborazioni con Enti di ricerca, Università o soggetti accreditati, per la validazione dei risultati e delle procedure”*.

Il Comando Prov.le dei VVF, così come rappresentato, ha confermato il parere favorevole espresso nella precedente seduta di CdS a condizione di contestualizzare la GSA (Gestione Sicurezza Antincendio) in esercizio e in emergenza riportando tutte le procedure di sicurezza e procedure di evacuazione addetti antincendio.

La Conferenza di Servizi si è conclusa con **determinazione conclusiva favorevole**, sulla scorta dei pareri favorevoli espressi dall'Arpac, dal Comando Prov.le dei VVF, dalla Provincia di Benevento, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, dall'ASL di Benevento, ed acquisito l'assenso del Comune di Benevento, del Consorzio ASI e dell'ATO Rifiuti, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990;

- g. In data 18.07.2024 con nota acquisita al prot.n. 356059, la ditta ha trasmesso la dichiarazione, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente.

TENUTO CONTO:

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli;
- b. che dalla BDNA è risultato, in data 04.07.2024, che nei confronti del Rappresentante Legale della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

VISTI

- a. L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi
- b. La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. La DGR n.223/2019;

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 03.07.2024 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

1. **autorizzare**, così come si autorizza, ai sensi dell'art. 208 e 211 del D.lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. quale autorizzazione unica, la realizzazione e la gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione per il recupero di rifiuti liquidi, tramite la tecnologia Plasma – Arc – Flow (arco elettrico sommerso), della società AIRMEC S.R.L. con sede legale in via Stazione, zona industriale snc - Tufo (AV) e sede operativa in Ponte

Valentino - zona ASI Benevento (BN), legalmente rappresentata dal sig. Mazzariello Francesco
 OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSI, per le operazioni R12 -R13 – D - ed i rifiuti contraddistinti dai
 seguenti codici CER che di seguito si riportano:

| SETTORE DI PROVENIENZA | EER | DESCRIZIONE | QUANTITÀ t/g | QUANTITÀ t/anno ¹ |
|------------------------|-----------------------|---|--------------|------------------------------|
| EDILIZIO | 01 05 04 | Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | 5 | 1.500 |
| | 01 05 07 | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | | |
| | 01 05 08 | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | | |
| | 01 05 99 ² | Rifiuti non specificati altrimenti (appartenenti ai fanghi di perforazione dell'edilizia) | | |
| SANITARIO | 18 01 07 | Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 | | |
| | 18 02 06 | Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 | | |
| | 09 01 01* | Soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa | | |
| | 09 01 04* | Soluzioni di fissaggio | | |
| | 09 01 05* | Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto – fissaggio | | |
| NAVALE | 16 10 02 | Rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 | | |
| | 20 03 04 | Fanghi delle fosse settiche | | |
| AGRO – ALIMENTARE | 02 01 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | | |
| | 02 01 06 | Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effuenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito | | |
| | 16 10 02 | Rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 | | |
| | 19 07 03 | Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | | |

¹ Valutazione fatta considerando 300 giorni lavorativi annui

² Il rifiuto sarà caratterizzato con la giusta attribuzione dell'esatto codice EER prima di essere avviato alla fase di sperimentazione.

2. stabilire che:

l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati ed acquisiti rispettivamente al protocollo regionale al n. 28543 del 17.01.2024 e al n. 167349 del 03.04.2024:

Allegato 1 - Planimetria LAYOUT;

Allegato 2 - Planimetria acque reflue;

con le seguenti prescrizioni ed indicazioni:

Gestione Rifiuti ed End of Waste

- 2.1. Si prende atto che la ditta gestirà come reflui gli scarti liquidi e non intende comunque qualificare altri residui/prodotti come End of Waste -EoW, rinviando tale possibilità ad una fase successiva dopo aver raccolto dati dalla propria attività finalizzati a presentare la specifica documentazione prevista per legge.
- 2.2. Si prende atto delle caratteristiche dell'EER 01 05 99 citato tra i rifiuti in ingresso - Rifiuti non specificati altrimenti (appartenente ai fanghi di perforazione dell'edilizia).
- 2.3. Si prende atto che la ditta inquadra in questa prima fase la propria attività come operazione di smaltimento D - trattamento fisico-chimico, oltre che dei quantitativi di rifiuti in ingresso riportati nelle tabelle della documentazione integrativa di cui all'oggetto, i quali saranno trattati singolarmente senza miscelazioni.
- 2.4. Si prende atto che per i rifiuti prodotti dalla Stazione filtrante fluidi e dal riciclatore d'acqua la ditta si riserva adeguata caratterizzazione per definire l'EER in funzione di ogni tipologia di rifiuto trattata. Si invita la ditta a dare comunicazione a tutti gli Enti degli EER che saranno attribuiti ai rifiuti prodotti prima della loro uscita dall'impianto. Gestire il deposito temporaneo di tali rifiuti conformemente a quanto previsto dalla DGR 8/19 e dall'art. 185-bis del D.lgs. n. 152/06.
- 2.5. Prevedere bacini di contenimento conformi alla DGR 8/19 per eventuali perdite dalle cisterne e dai macchinari di trattamento; come dichiarato garantire adeguate procedure che evitino la possibilità che vi si possano accumulare acque meteoriche.
- 2.6. Rispettare le modalità operative di gestione stabilite dalle norme nazionali, dalle norme relative alle specifiche tipologie di rifiuti e dalla DGR n. 8/19. Conservare sempre in impianto la documentazione tecnica autorizzativa, norme di riferimento, altri atti correlati, documenti associati al Registro di C/S (FIR, analisi, autorizzazioni).
- 2.7. Allocare i rifiuti pericolosi conferiti e eventuali rifiuti pericolosi producibili al coperto (sotto strutture anche mobili o contenitori a tenuta).
- 2.8. Nel caso in cui alcuni rifiuti siano soggetti in impianto solo ad operazione R13-R12, gli stessi dovranno essere destinati ad impianto finale con operazione da R1 a R10;
- 2.9. Eventuali rifiuti in ingresso non previsti oppure rifiuti prodotti sistematicamente dovranno essere comunicati preventivamente all'A.C..
- 2.10. Prevedere in caso di cessazione definitiva dell'attività la presentazione preventiva all'A.C. di un Piano di ripristino ambientale.
- 2.11. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni, in particolare a seguito di potenziali sversamenti.
- 2.12. Prevedere il monitoraggio semestralmente dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione, degli stoccaggi, dei contenitori e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.
- 2.13. Garantire le registrazioni sul Registro di C/S in modo da tracciare il flusso dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti anche nei passaggi intermedi.
- 2.14. ARPAC si riserva di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali/rifiuti prodotti con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.

Emissioni in atmosfera

- 3.1. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione e quanto indicato nella documentazione integrativa.
- 3.2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
- 3.3. Relativamente agli sfiati dei n° 5 serbatoi da 20.000 litri ciascuno, utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti liquidi, per i quali la ditta ha proposto due soluzioni impiantistiche alternative, al fine di abbattere gli effluenti osmogeni che si sviluppano dalla predetta fase del processo, si opta per la soluzione 2, ossia per l'installazione su ciascun serbatoio di uno sfiato a carbone attivo in quanto, contrariamente alla soluzione 1, trattasi di una tecnologia già commercializzata e provvista della relativa certificazione (Scheda tecnica).
- 3.4. In merito alla fase di filtrazione dei rifiuti liquidi in ingresso, si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta, ossia che tale fase avviene in un sistema chiuso e che, pertanto, non rappresenta un punto critico per le emissioni odorigene.
- 3.5. In merito ai rifiuti potenzialmente osmogeni prodotti nel ciclo lavorativo per la presenza in essi di materiale organico, effettuare lo stoccaggio esclusivamente all'interno del capannone, in contenitori a chiusura ermetica, al fine di limitare le emissioni odorigene, e a perfetta tenuta, onde evitare la produzione di percolati, rispettando i tempi di deposito indicati dalla normativa vigente.

- 3.6. In merito ai suddetti punti 3, 4, 5, si prescrive la captazione degli effluenti prodotti e il convogliamento a specifici punti di emissione in atmosfera, previa depurazione con idoneo impianto di abbattimento, che rispetti quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla DGR 5 agosto 1992, n° 4102, se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità relative agli odori molesti.
- 3.7. Relativamente ai previsti filtri a carbone attivo, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso e documentare tali interventi con apposito registro. Il manuale e il registro per gli interventi sui filtri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e il registro mantenuto per almeno 5 anni.
- 3.8. Apporre sui n° 5 serbatoi un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile (da S1 a S5) e il loro contenuto.
- 3.9. Ogni modifica al ciclo lavorativo, così come definita dall'art. 269C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 3.10. In considerazione del fatto che la zona in cui sarà installato l'impianto di ricerca e sperimentazione è già attenzionata per la problematica relativa alla molestia olfattiva, questo Ufficio si riserva di richiedere, per il tramite dell'Autorità Competente, l'effettuazione di una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene, a scopo conoscitivo (Rif.: art. 272-bis-Emissioni odorigene del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., introdotto dal D.Lgs. n° 183/2017, e Decreto Direttoriale del MASE-Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n° 309 del 28.6.23), nel caso in cui, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità legate agli odori e/o nel caso di rimostranze della popolazione per la molestia olfattiva. Pertanto, se necessario, sarà richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o prescritta un'eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate (OUe/m3).

Rispettare, inoltre, quanto prescritto dal Comando Prov. le dei VVF in sede di CdS del 24 aprile 2024 e confermato in sede di CdS del 03.07.2024 in cui ha espresso parere definitivo favorevole alla seguente condizione: *“contestualizzare la GSA (Gestione Sicurezza Antincendio) in esercizio e emergenza riportando tutte le procedure di sicurezza, procedure di evacuazione addetti antincendio”*.

Scarichi

- 4.1. La ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione previsti nel D.lgs. 152/2006 Tabella 3 Allegato 5 alla parte III per scarico in fogna. La deroga ai valori limite di emissione deve essere concordata con il gestore dell'Impianto finale di trattamento delle acque reflue del consorzio industriale ASI e deve necessariamente riportare i nuovi limiti concordati per ogni parametro. Quanto indicato sopra per le acque reflue scaricate a seguito del trattamento dei rifiuti liquidi vale anche, se eventualmente richiesto al gestore, per le acque di prima pioggia.
- 4.2. Resta inteso che per i parametri indicati nel D.lgs. 152/2006 alla tabella 5 allegato 5 alla parte III sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, non possono essere concordati limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli indicato in tabella 3.
- 4.3. Se la ditta scarica in fogna sostanze (anche solamente quali componenti di altri prodotti o materiali utilizzati) di cui alla tabella 3/A, valgono i valori limite di emissione indicati nel Decreto stesso.
- 4.4. Si prende atto dei controlli allo scarico delle portate e dei valori di emissione effettuati dal consorzio ASI, fermo restando che non possono essere inferiori a due controlli annui, ed alla registrazione mensile e complessiva delle portate in uscita. In ogni caso i dati dovranno essere richiesti in copia al consorzio ASI e resi disponibili all'autorità competente al controllo.
- 4.5. Si prende atto della presenza del pozzetto fiscale per lo scarico delle acque di prima pioggia e del pozzetto fiscale di scarico delle acque reflue industriali.
- 4.6. Le acque meteoriche di dilavamento devono essere scaricate separatamente dalle acque di prima pioggia. Dalle planimetrie allegate, la segregazione dei flussi sembra essere già presente con un allaccio in fogna bianca non compreso nel perimetro oggetto dell'autorizzazione. Pertanto, si richiede la verifica di tale condizione o, in alternativa, la separazione degli scarichi di prima pioggia dagli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture.
- 4.7. Si prende atto che, data la tipologia di trattamento dei rifiuti liquidi, non sono previste acque di spegnimento ma solo di raffreddamento e quindi non contaminate. In ogni caso la ditta deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare sversamenti di acque reflue di qualsiasi origine

all'esterno del perimetro dell'azienda, ovvero avere adeguate pendenze dei piazzali e prevedere la chiusura di emergenza dei punti di collettamento delle acque reflue verso la fognatura ASI.

- 4.8. Le superfici oggetto delle attività di trattamento dei rifiuti devono essere mantenute costantemente integre al fine di evitare ogni possibilità di contaminazione del suolo o delle falde.
- 4.9. Eventuali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere rimossi preferibilmente a secco.

Rispettare, inoltre, quanto prescritto dalla MULTISERVICE ASI s.r.l. nelle autorizzazioni prot. 72 del 23.04.2024 e prot. 75 del 23.04.2024.

5. di stabilire che:

- 5.1. **l'attività di gestione dell'impianto di sperimentazione non comporti utile economico;**
 - 5.2. ai sensi dell'art. 211 del Dlgs 152/2006, la durata della presente autorizzazione è fissata in **due anni** dalla data del rilascio del presente atto;
 - 5.3. la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
 - 5.4. la ditta, in coerenza con quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, attivi il percorso sperimentale, a valle di valutazione interna delle potenzialità del processo, nella forma più idonea (a titolo di esempio convenzione, protocollo ecc..., collaborazioni con Enti di ricerca, Università o soggetti accreditati), per la validazione dei risultati e delle procedure con un piano di monitoraggio di verifica dei risultati raggiunti;
 - 5.5. è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
 - 5.6. l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
 - 5.7. i lavori dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro (3), previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di Benevento (BN);
 - 5.8. la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
 - 5.9. prima dell'avvio effettivo dell'esercizio sperimentale dell'impianto, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nella fase di sperimentazione, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
 - 5.10. questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento l'avvio effettivo della fase di sperimentazione;
 - 5.11. ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;
6. **notificare** il presente decreto alla società AIRMEC S.R.L.;
 7. **trasmettere** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; al Comune di Benevento (BN), al Consorzio ASI, all' ARPAC di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'ASL BN1, all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all' ATO Rifiuti di Benevento.

Si fa presente che avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Ing. Michele RAMPONE